



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI

Il Giudice, Dott.ssa [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia civile iscritta al n. 892 del R.G.A.C. per l'anno 2020 e promossa da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])
[REDACTED] (C.F. [REDACTED])
[REDACTED] (C.F. [REDACTED])
[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

domiciliati in Sassari con l'avvocato SORGENTONE ANDREA
SRGNDR70A24C632F

ATTORI

CONTRO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTO

OGGETTO: azione di accertamento e ripetizione.

All'udienza del 27/10/2022 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per gli attori



“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

- 1) accertare e dichiarare che per il c/c 3006566, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge;
- 2) ovvero all’esito della consegna da parte della banca dei documenti richiesti o al loro deposito da parte della stessa, accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedano il rinvio agli “usi su piazza”; gli interessi ultralegali, anatocistici, la c.m.s.;
- 3) per effetto dell’accoglimento dei numeri che precedono accertare e dichiarare il saldo al momento della chiusura del c/c 3006566 con condanna della convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente pagate;
- 4) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell’Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario”.

Per il convenuto:

- 1) Ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta.
- 2) Dichiarare la nullità dell’atto di citazione per quanto dedotto in espositiva.
- 3) Dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori. E in ogni caso accertare e dichiarare l’infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le domande di parte attrice e rigettarle.
- 4) Accertare e dichiarare: la prescrizione di tutte le rimesse solutorie (sia in assenza di fido che extrafido) nella loro integrità o per la parte di esse che rivestono natura solutoria, secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 24418/2010, effettuate in data antecedente il 16.03.2010. Nonché l’intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c., in subordine decennale ordinaria, a prescrizione degli eventuali diritti



avversariamente azionati con riferimento a tutte le operazioni annotate nel conto corrente dedotto in controversia ed in particolare con riguardo alle rimesse solutorie. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale, di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o di rettifica di annotazioni e/o poste ritenute illegittime e/o comunque indebite, sia di ripetizione di qualsivoglia pagamento indebito, in relazione a tutti gli asseriti addebiti e/o accrediti e/o versamenti che controparte assume essere indebiti e/o illegittimi, con riguardo ai rapporti dedotti nel presente giudizio, risalenti ad oltre cinque anni, in subordine dieci, dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in specie afferenti le annotazioni asseritamente indebite e/o gli addebiti e/o accrediti e/o versamenti che costituissero pagamento, per i titoli contestati ex adverso, ossia per capitalizzazione trimestrale degli interessi e per qualsivoglia ulteriore titolo, prescrizione decorrente da ciascuna annotazione asseritamente indebita e/o da ciascun pagamento a seguito del quale abbia avuto luogo l'annotazione di somme in favore della banca per ciascun titolo contestato dalla controparte.

5) In via subordinata, salvo rispettosa riserva di gravame, nel caso di accoglimento della domanda avversaria di dichiarazione di nullità e inefficacia delle clausole ed addebiti ex adverso censurati e della domanda di ricalcolo del saldo del conto de quo, effettuare il ricalcolo, imputando tutte le rimesse prima in pagamento degli interessi e poi delle spese e del capitale e, comunque, tenendo conto delle eccezioni sollevate dall'azienda di credito ed in particolare dell'eccezione di prescrizione.

6) In ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari, spese generali e accessori di legge



MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto

██████████, ██████████, ██████████ e ██████████ convenivano in giudizio ██████████ ed esponevano di essere eredi di ██████████ già titolare del c/c n 3006566 aperto il 29.6.1983 presso la banca convenuta sulla base di un accordo verbale e chiuso in data 16.12.2010.

Esponavano che, nel corso della durata del rapporto, erano stati annotati interessi e commissioni mai pattuiti per iscritto e ciò in violazione del disposto di legge che prescriveva la forma scritta a pena di nullità.

Esponavano inoltre che il conto corrente era risultato costantemente affidato.

Eccepivano dunque la nullità del contratto per mancanza della forma scritta, la nullità della pattuizione di addebito di interessi anatocistici, della pattuizione degli interessi “uso piazza”, della previsione indeterminata di commissioni di massimo scoperto.

Esponavano di aver richiesto alla convenuta copia del contratto e di tutti i documenti contabili e lamentavano che nulla era stato consegnato.

Con l'atto introduttivo reiteravano la richiesta ex art 210 cpc.

Concludevano chiedendo che, accertata la nullità parziale del contratto, venisse rideterminato il saldo del conto corrente estinto in data 16.12.2010 con condanna della convenuta alla restituzione delle somme percepite e non dovute.

Si costituiva in giudizio ██████████ e contestava l'avversa domanda sostenendo che il contratto era stato redatto in forma scritta ed era stato regolarmente sottoscritto dalle parti.



Eccepiva la nullità dell'atto di citazione, carente nell'esposizione degli elementi di fatto e di diritto.

Nel merito deduceva che gli attori avevano proposto domanda di accertamento e restituzione delle somme indebitamente percepite con la conseguenza che l'onere della prova spettava ai predetti che non avevano adempiuto, avendo omesso la produzione del contratto e della serie continua degli estratti conto.

Infine sosteneva che tutte le commissioni e gli oneri applicati erano legittimi e, in particolare, che le commissioni di massimo scoperto costituivano un valido corrispettivo per la messa a disposizione di fondi in favore del cliente.

Eccepiva altresì la prescrizione del diritto di credito vantato dagli attori con riferimento alle rimesse solutorie.

Si opponeva alla richiesta di esibizione ex art 210 cpc.

In diritto

La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.

E' necessario ribadire che, secondo le allegazioni degli stessi attori, il contratto di conto corrente è stato stipulato il 29.6.1983, cioè in data anteriore all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria (legge n 154/92);

che l'art 117 Dlgs n 385/1993 non ha efficacia retroattiva e che dunque il contratto posto a base del presente giudizio non doveva essere stipulato in forma scritta a pena di nullità;

che, pacificamente, tra le parti è intervenuto un contratto di conto corrente e che non rileva, ai fini dell'accertamento della circostanza detta, il fatto che agli atti non sia stato prodotto il documento poiché,



all'epoca del perfezionamento non era prevista la forma scritta a pena di nullità;

che dunque è stata fornita prova della stipulazione del contratto, seppure in via indiretta con il deposito degli estratti conto.

Le contestazioni della banca in relazione al mancato adempimento dell'onere della prova sono dunque infondate anche alla luce del fatto che proprio la convenuta ha allegato che il contratto fosse stato stipulato in forma scritta ma non ha provveduto, nonostante le numerose richieste, al suo deposito in atti.

Tutto ciò premesso si deve ribadire che, ai sensi dell'art 1284 cc e 1283 cc gli interessi ultralegali e gli interessi anatocistici devono essere pattuiti per iscritto.

Ne discende che, in mancanza di un contratto scritto che preveda tali pattuizioni, gli addebiti effettuati per il titolo detto devono ritenersi illegittimi poiché fondati su una clausola nulla, con l'ulteriore conseguenza che le somme addebitate non sono dovute.

Alle medesime considerazioni si giunge con riferimento agli altri oneri e commissioni addebitate.

Gli attori hanno lamentato di non aver mai pattuito ulteriori clausole (interessi uso piazza, commissioni di massimo o altri oneri), spettava dunque alla banca, che invece sosteneva la pattuizione scritta, provare la circostanza.

In mancanza di un contratto scritto e, in generale, ad ogni altra prova dell'intervenuta pattuizione di oneri, si deve concludere che nessun onere può essere riconosciuto e che le somme addebitate per i titoli detti devono essere annullate nella determinazione del saldo che non dovrà tenerne conto.



Quanto all'eccezione di prescrizione si richiamano le considerazioni del consulente che, pur rilevando che il conto corrente era affidato, ha anche osservato che non sono state effettuate rimesse solutorie con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione non può essere accolta.

Né del resto possono trovare accoglimento le difese della banca che sostiene non fosse sussistente un contratto di affidamento o apertura di credito, poiché, non essendo obbligatoria la forma scritta e tenuto conto delle risultanze degli estratti conto, si può concludere che il contratto fosse affidato e che le rimesse non avessero valenza solutoria.

Infine, con riferimento alla rideterminazione del saldo in ragione della capitalizzazione degli interessi si osserva quanto segue.

Ribadito che in assenza di una pattuizione scritta originaria la capitalizzazione degli interessi non poteva essere applicata poiché contraria al disposto dell'art 1283 cc e che, in esito all'entrata in vigore della legge di stabilità 2014 la capitalizzazione non è ammessa, si deve considerare, che, nel caso in esame, la capitalizzazione non può trovare applicazione neppure in esito alla delibera CICR 9.2.2000.

Rilevato che in esito alle sentenza con cui la Corte di Cassazione nell'anno 1999 aveva dichiarato l'illegittimità dell'anatocismo , l'art 25 Dlgs n 342/99 aveva disposto la sanatoria delle clausole anatocistiche stipulate fino a quel momento e che, successivamente, con sentenza n 425/2000, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità del comma 3 dell'articolo detto che prevedeva la possibilità per il CICR di sanare la nullità delle pattuizioni relative all'anatocismo, già in essere al momento dell'entrata in vigore della norma citata;

osservato inoltre che la norma transitoria dell'art 7 prevede che l'adeguamento debba essere espressamente approvato dal cliente



quando determini un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate;

che nel caso in esame alla nullità ed inefficacia delle pattuizioni originarie (e dunque in assenza di un anatocismo) si sostituisce un anatocismo trimestrale con conseguente peggioramento rispetto alle condizioni vigenti;

si deve concludere che nessun anatocismo può trovare legittima applicazione

Per tutti i motivi detti, richiamata la relazione peritale, si dovrà dunque rideterminare il saldo del conto corrente già intestato alla de cuius [REDACTED] in euro 91.368,75.

Rilevato che alcuna rimessa solutoria è stata compiuta e che nessuna somma può dirsi prescritta, si dovrà concludere che la convenuta dovrà essere condannata alla restituzione della somma detta oltre interessi ex art 1284 cc dalla domanda al saldo. Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;

accertata la nullità parziale del contratto di conto corrente n 3006566;

accertato il saldo alla chiusura in euro 91.368,75;

condanna la convenuta alla restituzione della somma detta oltre interessi ex art 1284 cc dalla domanda al saldo, in favore degli attori, in solido tra loro.

Condanna il convenuto alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali che liquida come di seguito indicato:

Valore della Causa: Da € 52.001 a € 260.000



Fase Compenso

Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00

Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00

Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00

Aumento del 10 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 1.410,30

Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 15.513,30, oltre spese anche generali Iva e Cpa come per legge.

Dispone il pagamento in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

Pone le spese della consulenza definitivamente a carico della convenuta.

Sassari li 18/02/2023.

IL GIUDICE

Dott.ssa 

IL CANCELLIERE

